



GIU' LE MANI DAL PROCESSO MINORILE
La gioventù va protetta e non punita ad ogni costo
In margine al D.D.L. n.182/2026

Un intervento di sistema per rispondere ad un evento concreto, seppure non isolato, è sempre destinato a fallire!

Soprattutto se non tiene conto dei principi fondamentali che la nostra Costituzione prevede!

La politica giudiziaria recente, dei vari governi succedutisi negli ultimi anni ci consegna questo quadro: l'introduzione dell'omicidio stradale non ha ridotto gli incidenti mortali; la legge sul femminicidio non ha ridotto le spietate "esecuzioni di genere"; il decreto Caivano non ha ridimensionato i fenomeni di criminalità minorile, soprattutto riconducibili alle aggregazioni violente di gruppo altrimenti denominate baby-gang.

Ebbene, ignorando il fallimento di questo metodo, l'attuale Governo è nuovamente intervenuto, a seguito del clamore destato dalle gravissime aggressioni perpetrate da gruppi di minorenni, utilizzando il diritto penale per propaganda senza tener conto degli effetti e delle conseguenze di scelte contrarie allo spirito della Costituzione in materia di protezione dell'adolescenza e della gioventù.

E lo ha fatto proponendo l'adozione di una legge che modifichi l'art. 98 del codice penale, introducendo una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto 14 anni e non ancora 18.

Il Governo sembra ignorare un principio basilare: ogni riforma del processo minorile deve rispondere innanzitutto ad una insuperabile, insopprimibile, inderogabile regola: salvaguardare l'interesse del minore.

Introdurre una presunzione, sia pur relativa, della capacità di intendere e di volere del minore ultraquattordicenne, significa trattarlo come un adulto, con l'evidente unico scopo di punirlo per il reato commesso.

Trattare il minore come un adulto significa dimenticare il ruolo e funzione del Tribunale per i Minorenni, così come dei Servizi Sociali Minorili, delle sezioni specializzate della polizia giudiziaria e degli avvocati, che spesso si trovano a dover condividere le scelte con gli altri protagonisti del processo, interpretando la funzione difensiva in un contesto di squadra nella quale tutti lavorano per il bene e nell'interesse del minore.

Trattare il minore come un adulto significa fare retromarcia rispetto alla particolare cura che si deve avere per la crescita e il giusto inserimento sociale delle persone minori.

Trattare il minore come un adulto significa ignorare il senso dell'art. 31 della Costituzione che impone alla Repubblica di “*proteggere*” la gioventù.

Ed anche a livello di applicazione concreta, la riforma non potrà produrre effetti positivi.

Infatti, l'introduzione di una presunzione di capacità di intendere e di volere, in verità, non appare nemmeno giustificata dai flussi processuali, in quanto i dati statistici pubblicati dal Dipartimento Giustizia Minorile evidenziano come le pronunce di improcedibilità per immaturità – così viene definita la incapacità di intendere e volere tra i 14 ed i 18 anni – si attestano su percentuali irrisorie, rispetto al complessivo carico processuale.

Le medesime statistiche offrono, dall'altro lato, un quadro incontestabile relativo all'effettivo impatto del processo minorile (e dei suoi istituti tipici) sul minore. Sono, infatti, elevatissime le pronunce di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.

Quando si interviene sul minore per fargli comprendere gli errori e per offrirgli scelte valoriali alternative, ci sono ottime probabilità di allontanarlo dal circuito criminale.

Il processo penale minorile costituisce un fiore all'occhiello dell'intero ordinamento, tanto da essere unanimemente riconosciuto come modello di sistema. Per questo sono transitati nel processo ordinario a carico dei maggiorenni, alcuni tipici istituti minorili, come la irrilevanza del fatto e la messa alla prova.

Una riforma del sistema penale minorile, che, ignorandone i principi di base, si fondi su una assimilazione del minore all'adulto ed in generale su una incondizionata prospettiva meramente punitiva è irrimediabilmente, totalmente inaccettabile.

L'ottica punitiva che ispira il legislatore a pensare a una legislazione d'urgenza è meramente propagandistica, e porterà come conseguenza non una diminuzione dei fenomeni delinquenziali minorili ma un inevitabile aumento della popolazione carceraria.

Così nuove e giovani persone si immetteranno in quel circuito carcerario nel quale, purtroppo, anche per il sovraffollamento ormai sistemico degli Istituti, la possibilità del recupero sociale delle persone minori di età si riduce drasticamente, ed il fenomeno espone il nostro Paese a condanne da parte della Corte EDU per trattamenti inumani e degradanti.

Sarebbe probabilmente utile, invece di cercare la punizione a tutti i costi, equiparando l'adolescenza alla maggiore età investire risorse per potenziare le misure alternative alla detenzione, per incrementare l'organico di educatori, psicologi e mediatori culturali, per stimolare una migliore e più specifica formazione delle avvocate e degli avvocati e di tutti i protagonisti processuali ed extra processuali della giustizia minorile.

Sarebbe più utile ricordare, nel rispetto della Costituzione, che la gioventù va protetta e non punita ad ogni costo, e quindi auspichiamo che il ddl 182/2026 non diventi Legge.

Camera Penale di Bari Gruppo di lavoro sulla Giustizia minorile